

---

Febbraio 2022

---

# La Rivista dello Studio



# Appalto

---

## CONGRUITÀ OCCUPAZIONALE APPALTI: IL NUOVO APPLICATIVO MOCOA

---

### Mess. Inps 27 gennaio 2022, n. 428

È stato pubblicato, da parte del Dipartimento per le pari opportunità della presidenza del Consiglio dei L'Inps, con messaggio 428/2022, comunica la realizzazione di un nuovo applicativo denominato Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MoCOA), rientrante nella logica proattiva che vede la pubblica amministrazione al servizio dell'utenza e a supporto del mondo imprenditoriale. L'applicativo MoCOA si fonda su un'attività di data crossing tra i dati dei lavoratori impiegati in appalto/subappalto, noti al committente, e quelli poi effettivamente denunciati in Uniemens dagli appaltatori/subappaltatori. Le imprese committenti, durante tutto il corso dell'appalto, avranno la possibilità di avere conferma o meno del rispetto degli impegni assunti dagli appaltatori all'atto del conferimento dell'appalto in termini di manodopera regolarmente denunciata. Il sistema, infatti, elabora un report mensile denominato Documento Congruità Occupazionale Appalti (DoCOA) che evidenzia eventuali discordanze e/o incongruenze nei dati dichiarati in Uniemens e quelli registrati in MoCOA.

## CAPORALATO TRA SEQUESTRO PREVENTIVO E CONTROLLO GIUDIZIARIO DELL'AZIENDA

---

### Cass. 10 novembre 2021, n. 40554

La Cassazione, con sentenza 40554/2021, ha stabilito che nel caso di sequestro finalizzato alla confisca, si nomina un amministratore giudiziario se si tratta di beni aziendali, ma la misura ablativa rimane in piedi, mentre nel caso di sequestro preventivo impeditivo la misura cautelare reale può essere sostituita da quella del controllo giudiziario.

# Categorie, qualifiche e mansioni

---

## INIDONEITÀ ALLE MANSIONI E RICOLLOCAZIONE DEL LAVORATORE DISABILE

---

### Corte Giustizia UE 10 febbraio 2022, C-485/20

La Corte di Giustizia Europea, con sentenza C-485/20, ha stabilito che un lavoratore disabile, compreso quello che svolge un tirocinio post-assunzione, che sia dichiarato inidoneo ad esercitare le funzioni essenziali del posto da lui occupato può beneficiare della riassegnazione ad un altro posto per il quale dispone delle competenze, delle capacità e delle disponibilità richieste. Tuttavia, una tale misura non deve imporre al datore di lavoro un onere sproporzionato.

# CIG

---

## PROSECUZIONE CIG PER LE IMPRESE DI RILEVANTE INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

---

### Mess. Inps 18 febbraio 2022, n. 816

L'Inps, con messaggio 816/2022, recepisce la proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale, di cui è possibile fruire fino al 31 marzo 2022.

L'Istituto specifica anche le modalità di esposizione del conguaglio nella denuncia individuale Uniemens e la possibilità di richiedere la fruizione delle complessive 26 settimane entro il 31 marzo 2022

## Condotta antisindacale

### LA COMMISSIONE DI GARANZIA SUI METODI DI LOTTA DEL SI-COBAS

#### Newsletter Pietro Ichino n. 559

L'Autorità, rispondendo all'interpello di una cooperativa appaltatrice di servizi di logistica per la grande distribuzione, chiarisce che i blocchi stradali e dei cancelli non costituiscono una forma legittima di lotta sindacale, ma comportamenti di competenza degli organi preposti alla difesa dell'ordine pubblico.

### ASSENZA DI FLUSSO DI INFORMAZIONI E DELLA CONSULTAZIONE SINDACALE

#### Trib. Asti 4 giugno 2021

Il Tribunale di Asti, con sentenza del 4 giugno 2021, ha stabilito che il principio per cui non è legittimo (ed è antisindacale) il recesso del datore di lavoro dal Ccnl prima della sua scadenza, con applicazione di un diverso contratto nazionale, va applicato anche al Ccnl scaduto ma dotato di clausola di ultrattività fino al rinnovo, dovendosi ritenere tale clausola come fissazione di un nuovo termine di scadenza.

### ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

#### Trib. Busto Arsizio 14 gennaio 2022

Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 14 gennaio 2022, ha stabilito che il datore di lavoro non può chiedere ai dipendenti di preavvertire l'azienda dell'intenzione o meno di aderire a uno sciopero, né imporre di tenere durante lo sciopero attività prodromiche alla ripresa del lavoro.

## Distacco e lavoro all'estero

### DICHIARAZIONE DI DISTACCO TRANSNAZIONALE DEI CONDUCENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO SU STRADA

#### Comunicazione Min. Lav. 2 febbraio 2022

Il Ministero del Lavoro, con comunicazione del 2 febbraio 2022, ha informato che, dal 2 febbraio 2022, la Commissione Europea ha reso operativo il sistema di interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno (IMI), sul quale potrà essere trasmessa alle autorità competenti di uno Stato membro la dichiarazione di distacco dei conducenti da parte degli operatori del settore del trasporto su strada, ai sensi dell'art. 1 della Direttiva UE 2020/1057. A tal fine, la Commissione Europea ha attivato il portale RTPD (Road Transport Posting Drivers) per consentire la registrazione degli operatori e la creazione di account di accesso e di trasmissione delle dichiarazioni di distacco, accessibile al link Posting Declaration.

## Fisco

---

### SMART WORKING IN ITALIA E REGIME FISCALE DEI LAVORATORI IMPATRIATI

---

#### Risp. Ag. Entrate 31 gennaio 2022, n. 55

L'Agenzia delle Entrate, con risposta all'interpello 55/2022, ha chiarito che il regime fiscale di favore per i lavoratori impatriati non richiede che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato: possono accedere all'agevolazione i soggetti che vengono a svolgere, in modalità smart working, in Italia, attività alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero o i cui committenti siano soggetti stranieri non residenti. Condizione necessaria per usufruire dello sconto sull'imponibile Irpef rimane, comunque, il trasferimento della residenza fiscale in Italia da parte del lavoratore.

## INPS

---

### VE.R.A. E CERTIFICAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI: LE PRECISAZIONI

---

#### Mess. Inps 26 gennaio 2022, n. 400

L'Inps, con messaggio 400/2022, illustra le novità introdotte nella procedura telematica VE.R.A. e certificazione dei debiti contributivi con riferimento alla composizione negoziale della crisi d'impresa ai fini dell'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi d'impresa. L'emissione della certificazione che deve essere depositata, a corredo dell'istanza volontaria di nomina di un esperto indipendente, dall'imprenditore commerciale e agricolo, in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.

### DIFFORMITÀ TRA DICHIARAZIONI RESE ALL'ISPETTORE E QUELLE RESE AL GIUDICE

---

#### Trib. Foggia 1° febbraio 2022

Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 1° febbraio 2022, ha stabilito che in caso di una difformità tra le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva e quelle rese nell'istruttoria svolta dinanzi al Giudice, il quadro probatorio deve ritenersi del tutto incerto, con applicazione ai fini della decisione del criterio residuale ex art. 2697 c.c.

## Licenziamento individuale

---

### LA QUARANTENA E L'ISOLAMENTO IN CASO DI POSITIVITÀ NON SI COMPUTANO NEL COMPORTO

---

#### Trib. Asti 5 gennaio 2022

Il Tribunale di Asti, con ordinanza del 5 gennaio 2022, ha stabilito che il periodo di quarantena o di isolamento fiduciario non è computabile ai fini del comparto, non soltanto per coloro che hanno avuto contatto con casi confermati di contagio, ma anche per i soggetti risultati positivi al Covid-19, in quanto impossibilitati per legge a rendere la prestazione a prescindere dalla comparsa di sintomi legati alla patologia.

---

# Speciale coronavirus

---

## PUBBLICATO IL DECRETO-LEGGE IN MATERIA DI ALLENTAMENTO DELLE RESTRIZIONI

---

### **DL 4 febbraio 2022, n. 5**

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022, il Decreto-Legge n. 5 del 4 febbraio 2022, con misure urgenti in materia di certificazioni verdi Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. In particolare, si modificano le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia.

## OK DAL GARANTE DELLA PRIVACY AL CERIFICATO DIGITALE DI ESENZIONE DAL VACCINO

---

### **Comunicazione Garante Privacy 2 febbraio 2022**

Il Garante per la Privacy ha espresso parere favorevole sullo schema di Dpcm che introduce la digitalizzazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19, per consentire alle persone che per specifici motivi di salute sono state esentate dalla vaccinazione, di non subire le limitazioni previste dal cosiddetto decreto "Riaperture" per la non disponibilità di green pass o super green pass. La certificazione dovrà essere predisposta in modo tale da garantire la non distinguibilità dagli altri green pass agli occhi del verificatore ed essere sempre aggiornata in caso di modifiche intervenute.

## PATOLOGIE CHE DETERMINANO L'OBBLIGO AL LAVORO AGILE

---

### **Decreto Interministeriale 3 febbraio 2022**

Il Ministero della Salute ha emanato, di concerto con il Ministero del Lavoro ed il Ministero per la Pubblica Amministrazione, il Decreto Interministeriale del 3 febbraio 2022, con il quale sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa deve essere normalmente svolta, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.

## TUTELE PER I LAVORATORI FRAGILI

---

### **Mess. Inps 11 febbraio 2022, n. 679**

L'Inps, con messaggio 679/2022, ha comunicato che, per l'anno 2022, non è possibile riconoscere le indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori fragili (art. 26, commi 1 e 2, DL 18/2020). Infatti, l'equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, non è stata ulteriormente prorogata dal Legislatore.

## ESONERO ARTIGIANI E COMMERCianti: COMPENSAZIONE ECCEDEXENZE CONTRIBUTIVE

---

### **Mess. Inps 11 febbraio 2022, n. 688**

L'Inps, con messaggio 688/2022, comunica il rilascio di nuova versione del modello di istanza di

---

rimborso o compensazione con riferimento alle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali. In presenza di esonero parziale dei contributi previdenziali, le eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell'emissione 2021, possono essere oggetto di istanza di compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future.

## **SERVIZIO "GREENPASS50+": VERIFICA GREEN PASS PER GLI ULTRACINQUANTENNI**

---

### **Mess. Inps 14 febbraio 2022, n. 721**

L'Inps, con messaggio 721/2022, ha comunicato che a partire dal 15 febbraio 2022, in ottemperanza al DL 1/2022, il servizio "Greenpass50+" fornisce l'esito della verifica della certificazione verde (positiva o negativa) tenendo conto del requisito anagrafico. In particolare, per gli over 50, è verificato il green pass rafforzato (da vaccinazione o da guarigione), mentre per i restanti soggetti è verificato il green pass base (da vaccinazione, da guarigione o da tampone negativo). L'Istituto ribadisce che, in fase di controllo, i "Verificatori" selezionano, tra i dipendenti presenti nell'elenco visualizzato, solo il personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro, ossia escludono gli assenti dal servizio e i dipendenti in lavoro agile, ed, esclusivamente per le posizioni selezionate, possono verificare il possesso del green pass; mentre la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale va effettuata prescindendo dalla presenza o meno del personale sul luogo di lavoro.

## **DAL 1° MARZO NUOVE REGOLE PER L'INGRESSO IN ITALIA**

---

### **Ordinanza Min. Salute 22 febbraio 2022**

Il Ministero della Salute, con ordinanza del 22 febbraio 2022, comunica che dal 1° marzo 2022 (e fino al 31 marzo 2022) le misure previste dalle ordinanze del Ministro della Salute 28 settembre 2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022 cessano di applicarsi. In particolare, vengono eliminati gli elenchi dei Paesi e uniformate le regole di ingresso sul territorio nazionale. L'ingresso in Italia sarà consentito presentando il digital Passenger Locator Form (PLF) in forma digitale o cartacea o la certificazione verde Covid-19 (certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test molecolare o antigenico negativo) o altra certificazione di vaccinazione riconosciuta come equivalente. Solo in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui sopra, si applica la misura della quarantena per un periodo di 5 giorni con l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico al termine del periodo. Gli spostamenti da/per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni.

## **RISTORAZIONE COLLETTIVA: CONTRIBUTI PER LE IMPRESE COLPITE DA COVID**

---

### **Decreto Mise 23 dicembre 2021**

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato, nella G.U. n. 44 del 22 febbraio 2022, il Decreto 23 dicembre 2021, con i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva. In particolare, possono beneficiare di tali contributi gli operatori della ristorazione collettiva che, nel 2020 abbiano subito una riduzione del fatturato non inferiore al 15% rispetto all'anno precedente la cui attività sia compresa nei codici Ateco "56.29.10, Mense" o "56.29.20, Catering continuativo su base contrattuale", risultano regolarmente costituiti, iscritti e attivi nel Registro delle imprese e che hanno sede legale o operativa in Italia o presentano un ammontare dei ricavi del 2019 costituito per almeno il 50% dai corrispettivi dei contratti di ristorazione non occasionale con una comunità delimitata e definita, come scuole, uffici, strutture ospedaliere, ecc.. Al sostegno si accede presentando istanza, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle Entrate. Si evidenzia che le modalità di effettuazione dell'istanza, il contenuto, nonché i relativi termini di presentazione vengono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta del decreto attuativo.

---

## INDENNITÀ AI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE DEL COMPARTO SANITÀ

---

### Decreto Min. Salute 30 novembre 2021

Il Ministero della Salute, con il Decreto 30 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 febbraio 2022, stabilisce l'importo e le modalità di erogazione dell'indennità connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in favore dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità, per il solo anno 2021.

Le risorse stanziare sono pari a 8 milioni di euro e dovranno essere ripartite tra le regioni e le province autonome. L'indennità "una tantum" - entro i limiti del finanziamento - è riconosciuta nella misura di 791,76 euro pro capite esclusivamente ai prestatori di lavoro sanitari in servizio dal 1° maggio 2021. Per quanto concerne le modalità di erogazione, le regioni e le province autonome assegneranno alle Aziende e agli Enti del SSR le risorse per la remunerazione dei lavoratori. In seguito, gli importi dovranno essere trasferiti alle agenzie di somministrazione, le quali - entro trenta giorni dalla ricezione - dovranno erogare l'indennità a ciascun lavoratore somministrato.

---

## Trasferimento del lavoratore

---

### I TRASFERIMENTI COLLETTIVI SONO COME LICENZIAMENTI COLLETTIVI

---

#### Trib. Napoli 4 gennaio 2022

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 4 gennaio 2022, ha stabilito che il trasferimento collettivo dei lavoratori da una sede aziendale in chiusura ad altra sede aziendale geograficamente distante va inquadrato nella fattispecie dei licenziamenti collettivi. Poiché il trasferimento collettivo comporta una sostanziale modifica unilaterale delle condizioni di lavoro cui sono assoggettati i lavoratori, si ricade nella nozione eurocomunitaria di licenziamento collettivo.

---

## Trasporto

---

### MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI TACHIGRAFI NEL TRASPORTO SU STRADA

---

#### Min. Sviluppo Economico Decreto 9 novembre 2021, n. 242

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato sulla GU del 10 febbraio 2022, n. 34, il decreto che riporta le modifiche al regolamento relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada. Il decreto prevede, tra l'altro che: le autorità di controllo sono quelle deputate alla vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, ovvero quelle adibite o autorizzate ai servizi di polizia stradale; le CCIAA e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni curano l'acquisizione dei dati relativi al registro, di cui all'articolo 31 del Regolamento ed assicurano, attraverso il proprio gestore del sistema informativo, il collegamento al sistema di messaggistica TACHOnet e che le liste dei soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione, sono formate dall'Unioncamere.



---

# Centro Studi

---





## Retail e GDO



### Cassiera di supermercato vittima di rapina e responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ.

**Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 307 del 2 dicembre 2021, si è pronunciato in merito alla richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti del datore di lavoro da una dipendente, la quale, nello svolgimento delle sue mansioni di cassiera di supermercato, era stata colpita con arma da fuoco da un malvivente durante una rapina.**

Una lavoratrice, cassiera presso un supermercato, si rivolgeva al Tribunale di Lucca, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che nel 2014, mentre era addetta alla cassa, era stata colpita da un rapinatore con un fucile a canne mozzate; di conseguenza, era stata ricoverata in ospedale, successivamente aveva dovuto sottoporsi a intervento di chirurgia plastica in anestesia generale per rimuovere almeno parte dei pallini di piombo rimasti nel corpo, era poi rimasta assente dal lavoro per malattia per vari mesi e aveva dovuto subire cure, anche psicoterapiche, pesanti fisicamente,

psicologicamente ed economicamente.

La lavoratrice sosteneva che il datore di lavoro avesse ommesso di predisporre misure idonee a tutelare la sua salute e sicurezza durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, deducendo che il supermercato fosse privo di misure di sicurezza, nonostante ripetute richieste in tal senso da parte dei dipendenti e del direttore. Pertanto, chiedeva al giudice di accertare la responsabilità del datore di lavoro nella causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali da ella patiti, e di condannarlo a risarcirle detti danni.

Si costituiva in giudizio la società datrice di lavoro, chiedendo il rigetto delle domande della lavoratrice, sostenendo che l'azienda non fosse responsabile dell'accaduto, ascrivibile, invece, al comportamento tenuto dalla dipendente. Secondo la ricostruzione dei fatti data dalla società, infatti, durante la rapina la cassiera aveva opposto resistenza, cercando di chiudere il cassetto del registratore di cassa, e aveva reagito inveendo contro il rapinatore anche quando ormai questi si era allontanato dalla cassa per fuggire, scatenando in tal modo la reazione del malvivente, che aveva fatto fuoco. Evidenziava la società che la condotta della cassiera, in tale occasione, risultava contraria a quanto disposto da apposita procedura aziendale, in cui veniva spiegato ai dipendenti come comportarsi nel corso di una eventuale rapina, per ridurre il rischio di violenza da parte dei malviventi; che tale procedura era stata elaborata a seguito di analisi del rischio dei propri supermercati, effettuata dall'azienda pochi mesi prima della rapina, analisi da cui non era emersa una pericolosità del punto vendita a cui era addetta la ricorrente; e che la lavoratrice ben sapeva che il supermercato era coperto da polizza assicurativa per il caso di rapina.

Per decidere la controversia, il Tribunale ha ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 2087 cod. civ. – che impone all'imprenditore di adottare tutte *“le misure*

*che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" – non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro, di natura contrattuale, va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei dipendenti, con l'unico limite del c.d. rischio elettivo, inteso come contegno del lavoratore "[...] *abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere [...]*" (Cassaz. 13 gennaio 2017, n. 798).*

Nel caso di specie, il giudicante ha ritenuto che, dall'istruttoria svolta, non fosse risultato provato quanto dedotto dalla ricorrente in merito alla pericolosità del supermercato e alle richieste dei dipendenti all'azienda di attivazione di misure di sicurezza. Di contro, era emerso che la società teneva sotto controllo i vari punti vendita, monitorando furti e rapine; che presso il supermercato, a cui era addetta la ricorrente, non si erano in precedenza verificate rapine e, anche guardando agli altri punti vendita della società, mai si erano verificate rapine con arma da fuoco; e che la società si era adoperata per garantire la sicurezza dei dipendenti, anche predisponendo una procedura con i comportamenti da tenere in caso di rapina e informando i dipendenti dell'esistenza di una polizza assicurativa, affinché essi evitassero di mettere a rischio la propria incolumità personale per proteggere il patrimonio aziendale.

Quanto alla dinamica dei fatti, era risultato che la cassiera aveva cercato di trattenere i soldi quando il rapinatore li stava sottraendo dal

cassetto e cercato di richiuderlo, ma soprattutto, quando ormai il malvivente era arretrato verso l'uscita, si era alzata, aveva urlato contro di lui e fatto cenno di scagliargli qualcosa; e questo comportamento risultava aver causato la reazione del rapinatore, che solo a quel punto aveva fatto uso dell'arma che aveva con sé.

Pertanto, il giudicante ha ritenuto che, da un lato, non fossero ravvisabili nel comportamento tenuto dalla società profili di inadempimento per poter affermare la sua responsabilità ex art. 2087 cod. civ.; e che, dall'altro lato, l'esplosione del colpo da fuoco da parte del rapinatore risultasse piuttosto conseguenza del comportamento aggressivo assunto dalla ricorrente, che funzionale all'effettuazione della rapina.

Per queste ragioni, il Tribunale ha rigettato le domande della lavoratrice.

# Logistica e trasporti



## MIMS approva la Legge nr. 4/2022 per un maggior sostegno al trasporto

Una importante revisione del meccanismo previsto dal Codice dei contratti pubblici per l'adeguamento dei prezzi di aggiudicazione ai costi dei materiali e per la determinazione dei prezzi posti a base degli appalti, risorse per assicurare la continuità dei servizi aggiuntivi nel trasporto pubblico locale e per sostenere i settori del trasporto in difficoltà per il calo dei ricavi conseguente alle limitazioni imposte dalla pandemia. Queste le principali misure per il settore dei trasporti e delle infrastrutture contenute nel decreto-legge n. 4/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge introduce significativi cambiamenti nella disciplina riguardante i corrispettivi da riconoscere alle imprese che si aggiudicano contratti pubblici, anche alla luce dell'andamento eccezionale dei costi dei principali materiali da costruzione.

In primo luogo, viene stabilito che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), sentiti l'Istituto nazionale di Statistica e

il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, definisca gli standard da utilizzare per definire i prezzari regionali utilizzati dalle stazioni appaltanti come base di riferimento per i valori degli appalti pubblici. Inoltre, l'ISTAT procederà al calcolo, su base semestrale, delle variazioni dei prezzi dei materiali più rilevanti per l'esecuzione delle opere pubbliche, le quali verranno recepite dal MIMS come riferimento comune per le diverse stazioni appaltanti.

Viene poi modificato in modo rilevante, assicurando una più equilibrata ripartizione del rischio tra le parti, il meccanismo di ripartizione dei benefici e degli oneri derivanti da aumenti dei prezzi dei materiali che intervengono dopo l'aggiudicazione dell'appalto. In particolare, in presenza di variazioni annuali dei costi dei materiali superiori al 5% (non più del 10%), viene stabilito che la parte eccedente di tale percentuale verrà assorbita per l'80% (non più 50%) dalle stazioni appaltanti. Analogo meccanismo viene previsto in caso di riduzione dei costi dei materiali.

Rispetto al regime precedente, quindi, si riducono significativamente gli oneri che l'impresa deve assumere a fronte di forti aumenti dei costi dei materiali. Inoltre, al fine di incrementare ulteriormente la trasparenza del mercato, favorire la concorrenza e ridurre i rischi di contenzioso, le stazioni appaltanti sono obbligate a inserire nei documenti di gara la clausola di revisione dei prezzi, finora facoltativa.

Per garantire la messa a disposizione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale nel primo trimestre 2022, a fronte dei limiti di riempimento dei mezzi a causa dello stato di emergenza, il decreto stanza ulteriori 80 milioni di euro a favore delle Regioni e delle Province autonome. Le risorse possono essere utilizzate anche per il potenziamento dei controlli.

Il decreto-legge assegna poi 15 milioni di euro per il sostegno alle imprese che effettuano

trasporto di linea su gomma non soggetto a obblighi di servizio pubblico e a quelle di noleggio con conducente, a fronte dei minori ricavi registrati nel primo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre 5 milioni di euro possono essere usati per ridurre i canoni di finanziamento e di leasing per l'acquisto di nuovi mezzi.

Per sostenere le attività delle imprese ferroviarie, il decreto stanziava 130 milioni di euro (10 milioni all'anno per il periodo 2022-2034), destinati a Rete Ferroviaria Italiana (RFI), per la riduzione del canone che le imprese del settore versano per l'utilizzo della rete per i servizi passeggeri e merci.

Per rendere meno oneroso il ricorso alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria da parte delle imprese di trasporto su gomma e di quelle che gestiscono gli impianti di risalita, le attività di radio taxi e le stazioni degli autobus, di trasporto marittimo, per vie d'acqua e di attività connesse al trasporto aereo, che a causa della pandemia sospendono o riducono l'attività lavorativa nel primo trimestre 2022, il decreto legge prevede l'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale a loro carico, analogamente a quanto previsto per i settori del turismo, della ristorazione, dei parchi divertimento, degli stabilimenti termali, delle discoteche e sale giochi.

**Fonti:**

[mit.gov.it](http://mit.gov.it)

[ilmondodeitrasporti.com](http://ilmondodeitrasporti.com)

